

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI STUDENTI
DELL'ISTITUTO D'ARTE "LICEO VITTORIA" DI TRENTO -
ANNO 2018/2019.**

Rep. n. codice CIG n.

Valore € _____

ART. 1 – OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione è la prestazione del servizio di ristorazione scolastica rivolto agli studenti dell'Istituto d'Arte "Liceo Vittoria" di Trento per l'anno scolastico 2018/2019.
2. L'erogazione del servizio suindicato dovrà avere luogo con le modalità e nei termini di cui alla presente convenzione.
3. Per tutto quanto non disposto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni di legge in materia ed in particolare la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e il relativo Regolamento di attuazione, la L.P. 2/2016, il D. Lgs. 50/2016 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché il Codice Civile.

ART. 2 - DURATA

1. La presente convenzione riguarda l'anno scolastico 2018/2019, salvo rinnovo per un ulteriore anno scolastico alle medesime condizioni.
Qualora i tempi della **procedura di accreditamento non permettano la partenza del servizio con l'inizio delle lezioni scolastiche, il servizio verrà**

svolto dalla data prevista dalla convenzione di affido del servizio fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019. E' ammessa la consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016.

2. La Comunità si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa comunicazione alla controparte tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo, senza che in tale caso l'impresa possa avanzare pretese di compensi o indennizzi ulteriori rispetto al pagamento delle spettanze per i servizi prestati fino alla data del recesso.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore si impegna a garantire il servizio di ristorazione scolastica oggetto della presente convenzione per gli studenti dell'Istituto d'Arte "Liceo Vittoria" di Trento frequentanti attività didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie, autorizzati dalla Comunità ad accedere a tale servizio ai sensi della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e dell'articolo 4 del D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg., all'interno del proprio locale sito in Trento, Via _____ nelle giornate dal lunedì al venerdì indicativamente tra le ore 12,00 alle ore 14,30 . Si precisa che l'intervallo minimo entro il quale deve comunque essere garantito il servizio mensa è di 1 ora e 20 minuti cioè fra le 13.10, termine delle lezioni della mattina, e le ore 14,30 inizio delle lezioni pomeridiane, dal lunedì al venerdì.

Il pasto sarà somministrato allo studente previo ritiro dello scontrino che dovrà contenere le seguenti descrizioni:

scontrino n: xxxx , nome ditta:xxxx , data:xxxx, servizio:pranzo o cena,

utente: nome alunno, codice: n. codice 5 cifre alunno, ordine n. xxxxxx

Forneria – secondi – contorni, Maschera QR.

Spetta al Gestore il controllo delle apparecchiature (stampante termica, lettore –QR Code) che sono in grado di funzionare solo in presenza di connessione internet, ovvero il regolare funzionamento effettuando una prova di lettura e conseguente stampa dello scontrino. La sostituzione della carta termica dovrà essere a cura del Gestore e la stessa sarà fornita dalla Comunità della Valle dei Laghi.

Si precisa che tutte le altre tipologie di scontrini che riportassero diciture quali “impossibile consumare il pasto,” “pasto già consumato”, “prenotazione non trovata”, “credito insufficiente”, “numero rientri esauriti” ecc. non devono consentire il consumo del pasto a carico della Comunità della Valle dei Laghi, pertanto non devono essere fatturati.

Il servizio dovrà essere svolto in locali idonei, con attrezzature e personale a carico del Gestore, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti per la ristorazione collettiva, secondo le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica emanate nell’anno 2010 dal Ministero della Salute.

Inoltre il pasto proposto dovrà essere confezionato secondo le indicazioni contenute nella pubblicazione “Alimentazione sana a scuola e in famiglia” dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Provincia Autonoma di Trento che prevede, tra l’altro, la grammatura sotto riportata per tipo di alimento.

Grammature	Scuola secondaria superiore (15-18 anni)
alimenti	grammi

Grammature	Scuola secondaria superiore (15-18 anni)
pasta o riso o altri cereali per 1° asciutto	90-100
gnocchi di patate o di pane	220-250
pizza(porzione farcita)	300
polenta cotta	360-400
pasta o riso o altri cereali per 1° in brodo	40
pasta o riso o altri cereali per minestra di verdura	25
pane	70
carne	80-100
pesce	100-120
formaggio fresco (mozzarella)	80-100
formaggio stagionato	50
prosciutto	50
uovo	n. 1
contorno di verdura cruda	50
contorno di verdura cotta	150
legumi secchi per piatto unico vegetale	60
legumi freschi per piatto unico vegetale	150
contorno di patate(con primo in brodo)	200
frutta	150
olio	25
grana	5

Per ogni singolo pasto il Gestore garantirà agli studenti la possibilità di scelta tra le tre opzioni di seguito elencate:

- 1. Primo piatto fra tre alternative + insalata media o contorno, frutta o dessert, pane o crackers + ½ litro d’acqua in bottiglia o sfusa
- 2. Secondo piatto fra tre alternative + insalata media o contorno pane o crackers + ½ litro d’acqua in bottiglia o sfusa .
- 3. Pizza tradizionale o piatto unico + insalata media o contorno, frutta o dessert , pane o crackers + ½ litro d’acqua in bottiglia o sfusa.

Per il confezionamento dei pasti saranno utilizzati prodotti di prima scelta privilegiando la provenienza nazionale, la stagionalità dei prodotti ortofrutticoli, i prodotti locali DOP, IGP e la lotta integrata.

Dovrà essere garantita la preparazione e la somministrazione di pietanze con prodotti senza glutine, per gli utenti affetti da celiachia.

3. Il Gestore si assume ogni e qualsiasi responsabilità relativamente alla gestione del servizio ed è l'unico responsabile nei confronti della Comunità.

4. Il Gestore si impegna a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata della presente convenzione, idonea polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi.

5. Non è ammesso subappalto.

ART. 4 - CORRISPETTIVI

1. La Comunità si impegna a corrispondere, per tutta la durata della presente convenzione, il prezzo di Euro 7,50 + IVA 4% per ogni pasto effettivamente consumato dagli studenti aventi diritto ad accedere al servizio mensa. Il prezzo contrattuale presunto ammonta ad _____ derivante da un numero pasti presunto di _____ moltiplicato per il corrispettivo a pasto di € ____.

2. Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura mensile emessa da parte del Gestore nei confronti della Comunità, corredata dalla distinta dei pasti consumati registrati di giorno in giorno, nonché dei relativi scontrini validi.

3. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie che saranno comunicate dall'impresa,

entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture medesime.

4. I pagamenti saranno subordinati all'accertamento da parte della Comunità della puntuale esecuzione delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, nonché all'acquisizione di tutta la documentazione di verifica prevista dalla legge.

5. L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le modalità di pagamento suindicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. I corrispettivi sono determinati a proprio rischio dall'impresa e rimarranno fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

7. L'Impresa non potrà vantare, nei confronti della Comunità, diritto a compensi, adeguamenti o revisioni dei corrispettivi di cui alla presente convenzione. Inoltre l'impresa non potrà vantare alcuna richiesta di risarcimento o pretesa nel caso il valore complessivo dell'appalto sia eroso, anche completamente, da altra ditta.

8. Ai sensi del comma 5bis dell'art.30 del D.lgs 50/2016 sarà necessario operare una ritenuta delle 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale dalla Comunità , previa rilascio del DURC.

ART. 5 – CONTROLLI

La Comunità si riserva di effettuare a mezzo di proprio personale periodici controlli, anche in loco, per verificare la corretta osservanza delle norme che regolano il servizio e di quelle richiamate dalla presente convenzione.

La Comunità si riserva di verificare la corretta e regolare esecuzione del servizio ed il puntuale rispetto di tutte le clausole contenute nel presente contratto. Ha facoltà di controllare in ogni momento, anche con prelievo ed analisi di campioni ad opera delle competenti strutture in materia di Igiene e Sanità pubblica secondo le normative vigenti, l'idoneità dei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda la quantità (grammature), la qualità, il confezionamento e le modalità di cottura degli stessi, sia per quanto riguarda il rispetto delle cautele igienico-sanitarie, generali e/o specifiche, da parte del personale, la pulizia dei locali, degli arredi e delle suppellettili, e ogni altro aspetto inerente lo svolgimento del servizio, anche dal punto di vista dell'educazione alimentare .

ART. 6 - TRACCIABILITÀ'

1. L'affidatario, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione sarà risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, ma comunque idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. A tal fine, l'impresa comunica alla Comunità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Comunità deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso

termine l'impresa deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti preesistenti dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, lo strumento di pagamento deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG n. _____.

3. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente la presente convenzione rimane sospeso fino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

4. L'impresa si impegna ad inserire in eventuali contratti stipulati con fornitori di beni e servizi le clausole di cui sopra. Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, deve risolvere immediatamente la convenzione con la controparte e darne tempestiva comunicazione alla Comunità e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI

(Incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali)

1. Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, il Gestore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti del Servizio di ristorazione scolastica.

2. Il Gestore, pertanto è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella presente convenzione, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei soggetti destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del servizio di mensa scolastica. Saranno trattati i dati personali strettamente necessari per adempiere agli obblighi di cui alla presente convenzione.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni sanitarie, di polizia amministrativa e quant'altro necessario all'espletamento del servizio dovranno essere richieste ed ottenute a cura del Gestore. Le relative spese saranno a carico dello stesso.

ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI

Il Gestore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza e le clausole sociali in genere previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Il Gestore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia

ART. 10 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per ogni effetto del presente contratto di appalto il Gestore elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 11 - PENALI

Qualora vengano accertate a carico del Gestore mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità potrà applicare penali nei confronti della ditta stessa.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il Gestore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Si definiscono di seguito i 4 livelli di gravità delle inadempienze/disservizi:

1° livello (inadempienza lieve) euro 250,00

- per ogni caso di ritardo di oltre 30 minuti nella somministrazione dei pasti;
- per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste nel Piano alimentare;
- per ogni altra lieve inadempienza riscontrata dall'Ente;

2° livello (inadempienza media) euro 500,00

- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti e degli alimenti ai sensi della normativa vigente;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che non pregiudichino la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati;

- per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino, in cucina o nelle celle frigo, che riporti indistintamente la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”;
- per ogni rilevamento di non conformità a quanto stabilito nelle schede tecniche e di sicurezza di prodotti detergenti e disinettanti;
- per ogni altra inadempienza media riscontrata dall’Ente;

3° livello (inadempienza grave) euro 1.000,00

- per ogni difformità riferita alla qualità del pasto tale da impedire il consumo dei pasti o mancata fornitura degli stessi; per difformità particolarmente gravi le penali saranno raddoppiate
- per ogni mancato rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di identificazione dei prodotti e di rintracciabilità riguardanti la preparazione, la conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei pasti, la pulizia e la sanificazione dei locali;
- per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino, in cucina o nelle celle frigo, che riporti indistintamente la dicitura “da consumarsi entro”;
- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfezione e derattizzazione eventualmente richiesti dalla Comunità;
- per la mancata redazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per a mancata applicazione dei contratti collettivi e /o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza;
- per ogni caso di riciclo;

- per ogni altra grave inadempienza riscontrata riscontrata dall'Ente capofila

4° livello (inadempienza molto grave) euro 2.000,00

- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che mettano a rischio la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati; qualora il ritrovamento di corpi estranei interessi più di una porzione, fatto salvo l'obbligo da parte della ditta di fornire il pasto sostitutivo, le penali saranno raddoppiate;
- per ogni caso in cui siano stati riscontrati microrganismi patogeni;
- per ogni altra inadempienza “molto grave” riscontrata dall'Ente capofila;

L'applicazione delle penali sopracitate non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte della Comunità ai sensi dei successivo articolo .

L'ammontare delle penali non potrà superare la misura giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non potrà superare complessivamente il 10 % dell'importo netto contrattuale. L'ammontare delle penali, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti potrà a scelta della Comunità essere direttamente trattenuta all'atto del pagamento. Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano il Gestore dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. La Comunità ha la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile nei seguenti casi:

- ripetute gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni,
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità della prestazione,
- cessione del contratto o subappalto.

2. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 13 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento.

ART. 14 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Il Gestore con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comunità nei confronti della medesima Impresa nel triennio \ successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.-----

Il Gestore, si impegna ai sensi dell'art.2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta della Comunità n.254 di data 22.12.2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Detto

Codice è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità e il Gestore si impegna a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di cui al citato art.2, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.p.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modifiche, in quanto relativo a prestazioni soggette ad iva.
2. Le spese per l'eventuale registrazione sono assunte in carico dalla parte richiedente.

ART. 16 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Gestore dichiara di aver preso conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente e di essere a conoscenza dei diritti che spettanti in virtù dell'articolo 7 della citata normativa.

2. La Comunità tratta i dati relativi alla presente e all'esecuzione della stessa in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare le per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3.Le parti s'impegnano al trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4.Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 17 FIRMA DIGITALE

Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005.

Per la ditta

Per la Comunità della Valle dei Laghi

Il Legale Rappresentante

Il Presidente

Attilio Comai